



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 217** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 253/AA e n. 254/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 253/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpiero PASSALACQUA e Antonino ORFANO, e della società ASD DRUENTINA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO PASSALACQUA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver fatto svolgere l'attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria "Under 14" della ASD Druentina al Sig. Orfano Antonino, Allenatore UEFA C, senza tesserarlo per la predetta società, a decorrere quantomeno dal 20 agosto 2023 fino al 14 settembre 2023;

ANTONINO ORFANO, Allenatore UEFA C, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società ASD Druentina, quantomeno dal 20 agosto 2023 fino al 14 settembre 2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto attività di Allenatore della squadra appartenente alla categoria "Under 14" della società ASD Druentina, pur non essendo tesserato per la stessa società, quantomeno dal 20 agosto 2023 fino al 14 settembre 2023;

ASD DRUENTINA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni poste in essere dal Presidente, Sig. Passalacqua Gianpiero, nonché a vantaggio della quale, seppur ancora svincolato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva il sig. Orfano Antonino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero PASSALACQUA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DRUENTINA, e dal Sig. Antonino ORFANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gianpiero PASSALACQUA, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Antonino ORFANO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD DRUENTINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 106 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco NAPOLITANO e Feliciano BIANCARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO NAPOLITANO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. G. Carotenuto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso, parte nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. G. Carotenuto, alla gara *A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 - U.S.D. G. Carotenuto* del 06.02.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

FELICIANO BIANCARDI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. G. Carotenuto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. G. Carotenuto, alla gara *A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 - U.S.D. G. Carotenuto* del 06.02.2023, valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco NAPOLITANO e Feliciano BIANCARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marco NAPOLITANO, e di 2 (due)

giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Feliciano  
BIANCARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina